

Statuto associazione ideaLi

Persone, Progetti, Territori

Art. 1. – Costituzione

E' costituita l'Associazione **“ideaLi, Persone, Progetti, Territori”**, di seguito ideaLi, quale luogo di elaborazione culturale e politica, di sviluppo della partecipazione sociale e di formazione alla cittadinanza.

IdeaLi è una libera associazione di fatto e senza scopo di lucro, regolata a norma del Libro I, Titolo II, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. – Scopi

L'Associazione ideaLi persegue i seguenti scopi:

- sviluppare e diffondere una cultura ispirata ai principi democratici e di partecipazione, di garanzia dei diritti della persona nello sviluppo scientifico e sociale;
- favorire politiche pubbliche ispirate ai principi della trasparenza della vita istituzionale e della correttezza e trasparenza dell'agire collettivo;
- favorire lo sviluppo di sinergie e reti che coinvolgano una pluralità di forze e soggetti attivi in varie forme nella società, anche attraverso l'attivazione di collaborazioni ed azioni comuni con altri enti e associazioni;
- favorire la maturazione e la crescita umana, culturale, civile e politica dei propri soci e della collettività;
- tutelare i diritti civili;
- elaborare proposte culturali e politiche frutto di un lavoro di ricerca e di condivisione su tematiche di interesse per il territorio livornese.

Art. 3. – Attività

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, l'associazione ideaLi promuove varie attività, tra le quali, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni, attività di formazione culturale, civile e politica;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- attività di formazione: scuola di formazione e attivazione di percorsi di cittadinanza
- attività via web: siti, blog, forum, social network, mailing list e altre modalità.

Art. 4. – Sede

L'Associazione ha sede legale in Livorno, via San Gaetano n. 29.

L'Associazione può istituire sedi secondarie, filiali, rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 5. – Organo dell’associazione

L’organo ufficiale dell’Associazione è il sito www.ideaLi.eu.

L’Associazione si riserva la facoltà di attivare come secondo organo ufficiale il sito www.associazioneideali.it.

La pubblicazione sul suddetto sito, di atti, comunicati, inviti e di qualunque genere di notizia riguardante l’Associazione ha carattere di notifica e ha quindi valore di comunicazione nei confronti di tutti gli aderenti.

Art. 6. – Associati.

L’associazione ideaLi è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono associati le persone sia fisiche che giuridiche o gli enti che, ammessi secondo le modalità previste nel presente statuto, si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

Nel caso in cui gli Associati non siano persone fisiche, l’Ente indica la persona che lo rappresenta in ogni rapporto con l’Associazione e nell’Assemblea degli associati.

Gli Associati sono suddivisi in ordinari, sostenitori, onorari.

Gli Associati che hanno firmato l’atto costitutivo e lo statuto assumono la qualifica di Associati Fondatori.

La quota associativa può variare a seconda della qualità dell’associato.

Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari, sollevandoli dal pagamento della quota annuale, persone che abbiano avuto particolari benemeritenze nei riguardi dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può sempre creare nuove categorie di associati.

Art. 7. – Domanda di ammissione.

L’ammissione degli associati è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre associati, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Art. 8. – Doveri degli associati

Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, al decoro o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio direttivo potrà applicare una delle seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione.

Gli associati espulsi possono ricorrere, contro il provvedimento di espulsione, entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 9. – Diritti degli associati

Tutti gli associati maggiorenni, compresi i rappresentanti degli Enti, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 10. – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni immobili e mobili;
- contributi degli associati;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- corsi di formazione, convegni e manifestazioni;
- pubblicazioni;
- istituzione di premi culturali;
- servizi via web;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo.

I contributi degli associati sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari decisi dall'assemblea, che ne determina anche l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti devono essere accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11. – Anno finanziario e bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere predisposti dal Consiglio direttivo ed approvati dall'Assemblea ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 12. – Organi dell'associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri;
- il Comitato scientifico.

Art. 13. – Assemblea degli associati

L'assemblea degli associati è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

E' composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria su richiesta dal Consiglio direttivo o di almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza degli associati e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione deve essere fatta con avviso pubblico inserito nell'organo dell'associazione almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea e portato a conoscenza degli associati in via telematica tramite email, anche non certificata, all'indirizzo fornito in sede di iscrizione o successivamente comunicato.

La partecipazione all'Assemblea è valida anche se avviene tramite mezzi di comunicazione a distanza.

E' consentita l'espressione del voto attraverso delega scritta o tramite email e/o web.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante inserzione nell'organo dell'associazione del relativo verbale.

Art. 14. – Compiti dell'Assemblea.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori, il Collegio dei probiviri e il Comitato Scientifico, stabilendo per ciascuno di essi il numero minimo e massimo di componenti che non può in ogni caso essere inferiore a 3 e superiore a 9;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 15. – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

E' composto da 3 a 9 membri, eletti dall'Assemblea fra gli associati.

All'interno del Consiglio Direttivo vengono eletti il Presidente e il Tesoriere.

Possono inoltre essere eletti un Vice Presidente e/o un Coordinatore.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del presidente, ovvero su richiesta motivata di almeno 2 dei componenti o di almeno il 30% degli associati.

Art. 16. – Funzioni del Consiglio direttivo

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- deliberare sulle richieste di iscrizione dei nuovi associati;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- elaborare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- individuare nell'ambito delle finalità sociali le iniziative e i progetti per realizzarle,
- proporre all'assemblea la nomina del Comitato Scientifico;
- invitare, anche in forma permanente, soggetti esterni all'associazione alle attività, in relazione alla realizzazione delle finalità dell'Associazione;
- definire possibili aree di competenza da affidare alla responsabilità di persone anche esterne all'associazione, sentito il Comitato scientifico.

Art. 17. – Comitato scientifico

Il Comitato scientifico ha il compito di elaborare, autonomamente o su proposta del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea, le tematiche e le iniziative che ritiene possano essere di interesse per l'Associazione.

Il comitato scientifico può proporre la cooptazione al proprio interno di membri. Sulla suddetta cooptazione deve dare parere positivo il Consiglio direttivo.

Art. 18. – Presidente

Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce al Tesoriere, al Vice Presidente e/o Coordinatore e a tutti i soci che ritiene idonei procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 19. – Vice Presidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome ed in rappresentanza dell'associazione attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

Art. 20. – Tesoriere

Il Tesoriere cura la tenuta del libro di cassa e di tutti i documenti che riguardano in modo specifico il suo ruolo.

Presenta il bilancio all'Assemblea dei soci attraverso una relazione annuale.

Art. 21. – Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori può essere nominato dall'Assemblea ed è composto da tre soci eletti sempre dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 22. – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre associati eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla loro presentazione, sui ricorsi proposti contro le decisioni di espulsione e contro i dinieghi di ammissione.

Art. 23. - Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 24. – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Agli associati compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Art. 25 – Composizione delle controversie

Ogni controversia di natura giuridica, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra gli Associati o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, e il terzo dai due arbitri così eletti, o in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale di Livorno.

Gli Arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile entro novanta giorni

Art. 26. – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.